

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1271-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTAGLIA, MEDRI, DUTTO, PELLICANÒ, ARBASINO, ARISIO, BIASINI, CASTAGNETTI, CIFARELLI, DA MOMMIO, DEL PENNINO, DI BARTOLOMEI, DI RE, ERMELLI CUPELLI, FUSARO, GERMANÀ, GUNNELLA, LA MALFA, MARTINO, MONDUCCI, NUCARA, POGGIOLINI

Delega al Governo della Repubblica ad emanare norme relative all'ordinamento del Magistrato alle acque di Venezia ed alle caratteristiche dei natanti naviganti nella laguna di Venezia

(Già articoli 4, sesto comma, e 21 della proposta di legge 1271, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 19 settembre 1984)

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

.
.
.

ART. 2.

.
.
.

ART. 3.

.
.
.

ART. 4.

.
.
.

L'effettuazione delle verifiche e dei controlli sulla realizzazione delle opere di cui alla lettera a) del secondo comma del precedente articolo 2 spetta al Magistrato delle acque di Venezia; all'uopo il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la costituzione presso il Magistrato alle acque di Venezia di uno specifico nucleo operativo, e per garantire a quest'ultimo l'effettiva congrua dotazione di personale, anche mediante assunzioni a contratto, nonché dei necessari strumenti tecnici e scientifici e di ogni altro mezzo materiale.

ART. 5.

.
.
.

ART. 6.

.
.
.

ART. 7.

.
.
.

ART. 8.

.
.
.

ART. 9.

.
.
.

ART. 10.

.
.
.

ART. 11.

.
.
.

ART. 12.

.
.
.

ART. 13.

.
.
.

ART. 14.

.
.
.

ART. 15.

.
.
.

ART. 16.

.
.
.

ART. 17.

.
.
.

ART. 18.

.
.
.

ART. 19.

.
.
.

ART. 20.

.
.
.

ART. 21.

Il sesto comma dell'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è sostituito dai seguenti:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare — sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee — entro il 31 maggio 1985, norme concernenti le

caratteristiche degli scafi e degli organi propulsivi dei natanti di cui al comma precedente e i requisiti necessari a non superare determinati livelli massimi di inquinamento gassoso, da liquame, acustico ed idrodinamico.

Qualora, in dipendenza delle norme di cui al precedente comma si rendano necessarie trasformazioni di natanti, le norme medesime devono prevedere la concessione di contributi. Le stesse norme prevedono altresì le modalità di concessione di finanziamenti di specifici programmi di ricerca di sviluppo tecnologico, di tipo teorico-sperimentale, rivolti alla individuazione di soluzioni di naviglio aderenti alle peculiari esigenze della laguna e degli insediamenti urbani lagunari di Venezia, nonché di contributi per la installazione di idonei servizi di controllo dei natanti di cui al quinto comma del presente articolo. Per gli stanziamenti relativi a quanto previsto dal presente comma si provvede con la legge annuale contenente le disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato ».

ART. 22.

.
.
.